



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E
GEOMINERARI

**Ai CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

**Ai GESTORI DI CENTRALI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA di
interesse nazionale**

**Alle SOCIETA' OPERANTI NEL
TRASPORTO, RIGASSIFICAZIONE e
STOCCAGGIO di gas naturale**

**Ai GESTORI DELLA DISTRIBUZIONE DEL
GAS NATURALE**

**Alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
del settore elettrico**

**Alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
del settore del gas naturale**

**Alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA del
settore dei prodotti petroliferi con preghiera di
diffusione agli associati**

(indirizzi in allegato)

per conoscenza:

Alla ARERA
infrastrutture@arera.it

**Oggetto: Diffusione del virus Covid-19 – Continuità della fornitura dei servizi energetici essenziali
e filiere associate**

Si fa riferimento alle indicazioni che, in relazione all'emergenza Covid-19, questo Ministero ha divulgato per gli operatori del settore energetico e, in particolare, alle seguenti note:

- ✓ nota prot. n. 5849 del 13.03.2020 relativa al mantenimento in esercizio operativo delle centrali di produzione di energia elettrica;
- ✓ nota del 13.03.2020 relativa alla continuità della fornitura del servizio di distribuzione elettrica;
- ✓ nota prot. n. 5950 del 17.03.2020 relativa alla continuità in sicurezza del servizio di interesse pubblico di importazione, trasporto, stoccaggio, e di distribuzione del gas naturale;



- ✓ nota prot. n. 6031 del 18.03.2020 relativa alla continuità in sicurezza delle attività di interesse pubblico di importazione, produzione, trasporto, stoccaggio, e di distribuzione dei prodotti petroliferi.

Con il DPCM del 22 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, è stata disposta all'art.1, lettera a), la sospensione fino al 3 aprile di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali nonché di quelle indicate nell'allegato del provvedimento medesimo; l'elenco è stato successivamente modificato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020.

Nel citato allegato sono inclusi, fra l'altro, indicati mediante il relativo codice ATECO, attività afferenti direttamente o indirettamente al settore energetico, tra cui, ad esempio: “*05 Estrazione di carbone; 06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; 09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale; 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità; 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici; 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17); 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10); 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni; 46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento; 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua; 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; 80.1 Servizi di vigilanza privata; 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza; 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione; 82.20.00 Attività dei call center¹;*”.

Inoltre l'art. 1, lettera d), del citato DPCM 22 marzo 2020 consente “[...] anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il

¹Limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.



Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;” e, in base, alla “[...] lettera e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.”. Quindi, come specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno del 23 marzo 2020, in relazione alle attività di cui alla citata lettera d), l'operatore deve comunicare preventivamente al Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell'attività ed al Prefetto spetta poi una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati; quindi il meccanismo delineato dal decreto non introduce una forma di preventiva autorizzazione ma legittima la prosecuzione delle attività sino all'adozione di una eventuale sospensione.

Si richiama anche il comma 3 dello stesso articolo 1 che ribadisce che: “3. *Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.*”.

Inoltre in data 25 marzo 2020 è stato adottato un Decreto legge (Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, GU n. 79 del 25 marzo 2020) con cui sono state stabilite ulteriori limitazioni alla circolazione delle persone nonché, tra l'altro, “s) *limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile; [...] z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; [...]*”.

In merito, si ribadisce in primo luogo che, affinché sia garantita la continuità delle attività di interesse pubblico relative al settore energetico restano valide le indicazioni generali fornite da questa Direzione generale con le sopra citate note, per quanto compatibili e non in contrasto con le disposizioni del citato DPCM 22 marzo 2020 e del Decreto legge 24 marzo 2020, come integrate dalla presente comunicazione.

Si sottolinea quindi nuovamente l'importanza che gli operatori del settore garantiscano la continuità e la disponibilità del servizio in condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per i lavoratori, con particolare attenzione alle utenze non disalimentabili.

Si richiede in particolare a tutti gli operatori di proseguire regolarmente nel servizio di erogazione, sospendendo al contempo le attività non essenziali e assicurando comunque il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie in vigore.

In particolare sono ritenute attività indispensabili alla continuità della fornitura e alla sicurezza:



- ✓ le attività finalizzate a prevenire rischi per l'incolumità pubblica (prestazioni di pronto intervento per ragioni di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente);
- ✓ le attività finalizzate a garantire la continuità e sicurezza dell'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione, e la fornitura di energia, con particolare riguardo alla salvaguardia delle utenze non disalimentabili (interventi tecnici finalizzati ad evitare prevedibili interruzioni della continuità del servizio; manutenzione necessaria ad assicurare il corretto funzionamento delle infrastrutture, interventi di ripristino della continuità del servizio a seguito guasti);
- ✓ le attività finalizzate a garantire le attivazioni e riattivazioni necessarie e urgenti di utenze;
- ✓ attività finalizzate a garantire l'esercizio delle sale controllo e dispacciamento;
- ✓ attività di logistica e trasporto funzionali alle attività descritte.

Relativamente alle eventuali scadenze amministrative di interesse, si fa presente che, per quanto attiene la scadenza dei termini in relazione a procedimenti amministrativi in corso presso questa Direzione, si fa presente che ad essi si applica l'articolo 103, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU n. 70 del 17.03.2020), che ha disposto la *“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”*.

Inoltre si segnala che, al fine di garantire la continuità del servizio nel tempo, è fondamentale, come previsto dall'art. 1, lettera d), del citato DPCM 22 marzo 2020, che anche le filiere associate ai servizi energetici essenziali e di pubblica utilità assicurino continuità operativa, provvedendo alle necessarie comunicazioni preventive ai Prefetti competenti. A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerate attività strumentali alla continuità del funzionamento:

- ✓ interventi di squadre operative per la riparazione dei guasti, con particolare attenzione ai clienti non disalimentabili;
- ✓ interventi di squadre operative per la rimozione di situazioni di pericolo;
- ✓ interventi di squadre operative per la manutenzione preventiva strettamente necessaria ad assicurare il corretto funzionamento dell'infrastruttura;
- ✓ interventi di squadre operative per il pronto intervento ambientale e per il mantenimento, controllo e verifica degli impianti di bonifica e messa in sicurezza;
- ✓ interventi urgenti su pozzi geotermici o di produzione idrocarburi e relativi impianti al fine di assicurare le condizioni di sicurezza;
- ✓ le attività di manutenzione necessarie a garantire continuità e affidabilità del servizio e gli interventi su impianti atti a mantenere o ripristinare l'esercizio;
- ✓ pronto intervento di ripristino, a seguito di interruzioni della trasmissione dati, come disciplinato dai Codice di Rete;
- ✓ la fornitura e il trasporto di parti di ricambio per attività manutentive necessarie e urgenti;
- ✓ le forniture necessarie per garantire continuità dell'esercizio, ad esempio fornitura di materiale elettromeccanico (trasformatori, cavi, interruttori etc.);
- ✓ le attività di supporto alla logistica del trasporto dei prodotti petroliferi;
- ✓ la logistica del trasporto dei combustibili necessari all'esercizio degli impianti, ivi incluso il trasporto. Per quanto riguarda la logistica del carbone, i servizi portuali strettamente connessi per l'accosto delle navi alle banchine asservite ai siti di produzione nonché il personale portuale



- impegnato nelle fasi di scarica e pulizia delle stive. Per quanto riguarda la logistica delle biomasse, trasporti su gomma e i servizi portuali strettamente connessi all'approvvigionamento.
- ✓ le prestazioni varie di servizio (quali pulizie, igienizzazioni, vigilanza, ispezioni, sgombero neve, trasporto di personale in elicottero, servizio mensa, servizio di reperibilità/pronto intervento) indispensabili per la prosecuzione dell'esercizio;
 - ✓ la logistica del trasporto e smaltimento reflui di processo e rifiuti.

Infine, per quanto attiene alle attività soggette a regolazione, si rimanda alle delibere e ai comunicati emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) disponibili sul sito www.arera.it.

Si fa infine presente che questa Direzione generale è stata individuata dal Ministro come punto di contatto con il Dipartimento della Protezione civile e il Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID19, al fine di segnalare le misure necessarie a risolvere eventuali criticità del settore energetico, il cui funzionamento in sicurezza riveste carattere strategico, in particolare durante l'attuale periodo di emergenza.

A tal fine codeste società e associazioni potranno segnalare tali criticità alla mail energia.serviziessenziali@mise.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Gilberto Dialuce)

**Gilberto
Dialuce** Firmato
digitalmente da
Gilberto Dialuce
Data: 2020.03.31
18:21:10 +02'00'